

Premesso che:

La programmazione della residenzialità per gli anziani non autosufficienti, come recentemente aggiornata con la DGRV 190/2011, interviene concettualmente sui principi fondanti della Legge Regionale 22/2002 – Autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio-sanitarie.

Legge regionale caratterizzata da quattro punti cardine:

1. Autorizzazione alla costruzione;
2. Autorizzazione all' esercizio;
3. Accreditamento;
4. Accordo contrattuale;

Punti che brevemente si declinano di seguito:

Autorizzazione alla costruzione.

Strumento per assicurare che le nuove costruzioni di Centri Servizio siano in linea con la programmazione regionale a cui devono attenersi i Piani di Zona locali al fine di non creare una "impropria offerta".

Autorizzazione all'esercizio.

Atto autorizzativo che risulta requisito fondamentale per poter svolgere l'attività residenziale socio – sanitaria a favore di persone in condizione di auto e non autosufficienza - più precisamente - è l'atto che certifica il riconoscimento degli standard organizzativi minimi e degli standard strutturali minimi del singolo Centro Servizi previsti dal Legislatore.

Accreditamento istituzionale.

Atto che certifica che le prestazioni erogate all'interno di un Centro di Servizio autorizzato all'esercizio, vengono erogate in conformità agli indirizzi e attese di **qualità** dei servizi ivi erogati, così come fissate dal Legislatore al fine di garantire ai cittadini adeguati livelli qualitativi delle prestazioni.

Requisito fondamentale per poter erogare le prestazioni **anche** per conto del SSR/SSN come recita l'art. 2 della LR 22 "L'accREDITamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000".

L'art. 17 comma 1 della succitata legge doverosamente precisa che **"l'ottenimento dell'accREDITamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente. . . "** e rinvia a specifici accordi contrattuali la costituzione del diritto ad ottenere tale remunerazione.

L'accreditamento è quindi il mero riconoscimento di una certificazione di qualità dei servizi resi dal Centro di Servizio.

Accordo Contrattuale.

Inequivocabilmente l'Accordo Contrattuale è quindi il **reale strumento di programmazione delle risorse finanziarie regionali e locali**, se è vero che anche il nostro legislatore regionale come già sopra detto ha previsto all' art. 17 comma 2 della LR 22/2002 "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente".

Considerato che:

Questi principi sono per altro **così sanciti** anche nella recente DGR 502 del 19.04.2011 che dispone appunto come possano edificarsi nella nostra regione altri Centri di Servizio - successivamente autorizzati e accreditati - senza che **questo costituisca un obbligo da parte dell'AULSS locale di sottoscrizione dell'apposito accordo** e quindi di remunerazione delle prestazioni da ritenersi a carico del SSR/SSN.

La Regione Veneto, con numerose deliberazioni a partire dalla dgrv 751/2000, ha sancito il diritto di libera scelta, per cui l'utente ha titolo a decidere dove spendere l'impegnativa di residenzialità per le prestazioni socio-sanitarie nel Centro servizi accreditato.

L'offerta di residenzialità del territorio di questa **Ulss 5**, come da prospetto allegato, presenta una notevole presenza di strutture esistenti e autorizzate al funzionamento prima dell'emanazione della L.R. 22/2002, già superiore alla attuale programmazione di risorse regionali.

Nonostante tale programmazione di risorse regionali, nell'**Ulss 5** è presente una situazione di sottofinanziamento in quanto a fronte del fabbisogno di impegnative definito dalla dgrv 190/2011 in n. 860, il finanziamento attuale si attesta in 749 impegnative di 1 livello e 10 quote SAPA, non essendo stato riconosciuto, fino ad oggi, neppure il fabbisogno di impegnative di residenzialità pari a n. 802 come da DGR 166/2008.

La domanda della popolazione è altresì molto elevata, come certificato dalla recente rilevazione al 30/4/2011 effettuata su richiesta della Regione Veneto, che ha indicato in n. **374** gli ospiti non autosufficienti non assistibili a domicilio ma privi di impegnativa di residenzialità accolti nei Centri di Servizio operanti nel territorio dell' ULSS 5. Ospiti che risulterebbero **obbligatoriamente dimissibili** per effetto dei richiami esposti nelle note inviate della Direzione Regionale dei Servizi Sociali.

E' utile qui ricordare che con DGRV 3904/2009 (a far data dal settembre 2009 e per l'intero anno 2010) è stato riconosciuto a 180 anziani non autosufficienti ospiti dei Centri di Servizio e privi dell'impegnativa di residenzialità, un contributo straordinario per il 2010

di € 20,28, su un totale regionale di 842 assegnazioni regionali (24,2%) a riprova della particolarità e peculiarità di questo territorio.

Analogo finanziamento regionale è atteso anche per l'anno 2011 avendo disposto il Consiglio Regionale un apposito rifinanziamento del fondo per la non autosufficienza.

Infatti la DGR 3904/2009 recitava:

Omissis..... ***“L'importante patrimonio di strutture residenziali operanti nella Regione del Veneto è però caratterizzato da numerosi Centri di Servizio all'interno dei quali molti ospiti hanno maturato o aggravato la loro attuale condizione di non autosufficienza .***

Ospiti le cui condizioni di non autosufficienza non permettono, da un lato il rientro al domicilio, dall'altro di accedere all'impegnativa di residenzialità non risultando ai vertici delle graduatorie predisposte dalle locali Aziende Ulss.

Un fenomeno questo che ha originato un significativo peso economico a carico del singolo ospite o della sua famiglia, quando chiamato dal singolo Centro di Servizio a pagare una maggiorazione sulla retta, o a carico del bilancio del singolo Centro di Servizio laddove i maggiori costi derivanti dalla gestione di questi ospiti viene posto in modo solidale a carico di tutti gli ospiti accolti, senza prevedere con questa politica maggiorazioni sulla retta dell'ospite non autosufficiente non avente titolo per beneficiare dell'impegnativa di residenzialità.

Sensibilizzato da questa problematica il Consiglio regionale del Veneto con l'approvazione, della legge regionale n. 21 del 13 agosto 2009 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009", ha ritenuto di istituire un apposito capitolo di spesa al n.101383 "Fondo Regionale straordinario per la non autosufficienza" disponendo uno stanziamento di euro 8.200.000,00.

*Alla luce di quanto sopra esposto il relatore propone di destinare tale importo alle persone anziane non autosufficienti che, nonostante la loro condizione di non autosufficienza certificata nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n.1133 del 6.5.2008, non risultano titolari dell'impegnativa di residenzialità, che risultano ospiti in **Centri di Servizio accreditati o, nelle more autorizzati all'esercizio o al funzionamento sottoforma di contributo alle spese sostenute, in parte per il periodo di presenza relativo all'anno 2009 e per l'anno 2010**" ...omissis.*

La Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 5 nella seduta del 29/11/2007 assumeva la decisione **politica e tecnica** che il piano di accreditabilità non doveva limitarsi al solo 10% aggiuntivo - oggi aggiornabile al 25% - rispetto al numero di impegnative, ma andava applicato all'intera dotazione dei posti letto che presentano le caratteristiche previste, **decisione ribadita** in sede di approvazione del nuovo Piano di Zona per il periodo 2011/2015.

Tale indirizzo non comporta aumento del tetto di spesa – **che qui si ribadisce inadeguata per questo territorio** - a carico del Bilancio regionale.

Tale indirizzo pone **inequivocabilmente** al riparo l'attività dei singoli Centri di Servizio da responsabilità penali, potendo così operare nella **piena legittimità e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Regionale n. 244 del 3.7.2007.**

Che per effetto di quanto esposto i Centri di Servizio così accreditati **saranno chiamati ad operare garantendo a tutti i cittadini ivi accolti adeguati livelli qualitativi delle prestazioni, e questo a prescindere dal titolo di possesso dell'impegnativa di residenzialità.**

Per le motivazioni qui espone

La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 5:

- conferma e approva il Piano di accreditabilità sull'intera dotazione dei posti letto di cui è dotato il territorio, di cui alla allegata tabella che costituisce parte integrante del presente atto.
- propone la presente deliberazione all'approvazione delle Giunte e dei Consigli Comunali dei comuni ricompresi nell'ambito del territorio dell' Azienda ULSS 5.
- propone la presente deliberazione all'approvazione dei Consigli di Amministrazione e/o organi di governo, dei Singoli Centri di Servizio operanti nell'ambito del territorio dell' Azienda ULSS 5.
- dà mandato al Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 5 di trasmettere il presente odg con allegate le deliberazioni delle Giunte e/o dei Consigli Comunali e dei Consigli di Amministrazione e/o organi di governo, dei Singoli Centri di Servizio operanti nell'ambito del territorio dell' Azienda ULSS 5 al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore Regionale alle Politiche Sociali, al Presidente della V Commissione Regionale e al Segretario Regionale per la Sanità.

PATRIMONIO ESISTENTE DI POSTI LETTO IN CUI SI ARTICOLANO I CENTRI DI SERVIZIO DELL'AMBITO TERRITORIALE ULLS 5									
CONFERENZA DEI SINDACI	Posti letto per persone anziane autosufficienti	Posti letto per persone anziane non autosufficienti di 1 livello	Posti letto per persone anziane non autosufficienti di 2 livello	Posti letto per persone anziane non autosufficienti SAPA	Posti letto per persone anziane non autosufficienti SVP	Posti letto per persone - religiosi - anziane non autosufficienti di 1 livello	Posti letto per persone - religiosi - anziane non autosufficienti di 2 livello	Altri posti letto per persone non autosufficienti di cui all'Art. 2 comma 4 Allegato A DGR 3856 del 03.12.2004	Totale ULLS 5
Distretto nord	361	229	0	0	0	0	0	0	590
Distretto centro/sud	688	255	10	6	18	0	0	0	977
Totale	0	1049	484	10	6	18	0	0	1567

PIANO DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITABILITA' DEI POSTI LETTO IN CUI SI ARTICOLANO I CENTRI DI SERVIZIO DELL'AMBITO TERRITORIALE ULLS 5									
CONFERENZA DEI SINDACI	Posti letto per persone anziane autosufficienti	Posti letto per persone anziane non autosufficienti di 1 livello	Posti letto per persone anziane non autosufficienti di 2 livello	Posti letto per persone anziane non autosufficienti SAPA	Posti letto per persone anziane non autosufficienti SVP	Posti letto per persone - religiosi - anziane non autosufficienti di 1 livello	Posti letto per persone - religiosi - anziane non autosufficienti di 2 livello	Altri posti letto AUTORIZZABILI E ACCREDITABILI per accordi di cui all'Art. 2 comma 4 Allegato A DGR 3856 del 03.12.2004	Totale ULLS 5
Distretto nord	0	361	229	0	0	0	0	0	590
Distretto centro/sud	0	688	255	10	6	18	0	0	977
Totale	0	1049	484	10	6	18	0	0	1567

POSTI LETTO AUTORIZZATI ED ACCREDITATI, FINANZIABILI PREVIO ACCORDO CONTRATTUALE (ex art. 8 quinquies D.lgs. N. 502/92), OVE POTER ACCOGLIERE OSPITI TITOLARI DI IMPEGNATIVE DI 1 LIVELLO, QUOTE DI 2 LIVELLO ED ALTRO NELL'AMBITO TERRITORIALE ULLS 5									
CONFERENZA DEI SINDACI	Posti letto AMMESSI AD ACCORDO CONTRATTUALE OVE ACCOGLIERE persone anziane non autosufficienti TITOLARI DI IMPEGNATIVA di 1 livello	Posti letto AMMESSI AD ACCORDO CONTRATTUALE OVE ACCOGLIERE persone anziane non autosufficienti CON QUOTA SANITARIA di 2 livello	Posti letto AMMESSI AD ACCORDO CONTRATTUALE OVE ACCOGLIERE persone anziane non autosufficienti CON QUOTA SAPA	Posti letto AMMESSI AD ACCORDO CONTRATTUALE OVE ACCOGLIERE persone anziane non autosufficienti CON QUOTA SVP	Posti letto AMMESSI AD ACCORDO CONTRATTUALE OVE ACCOGLIERE persone - RELIGIOSI -anziane non autosufficienti QUOTA SANITARIA DI 1 LIVELLO	Posti letto AMMESSI AD ACCORDO CONTRATTUALE OVE ACCOGLIERE persone -RELIGIOSI -anziane non autosufficienti QUOTA SANITARIA DI 2 LIVELLO	Altri posti letto AMMESSI AD ACCORDO CONTRATTUALE per accordi di cui all'Art. 2 comma 4 Allegato A DGR 3856 del 03.12.2004	Totale ULLS 5	
Distretto nord	279	24						303	
Distretto centro/sud	398	48	10	6	18			480	
Totale	0	677	10	6	18	0	0	783	
Di cui dotazione territoriale di impegnative	677	72	10	6	18	0	0	783	
Maggiorazione del fabbisogno riconosciuto con DGR 190 del 22.2.2011	860							860	